

“Sostenere i deboli”

Bologna, Conservatorio di Musica – Sala Bossi - Giovedì 30 marzo 2023

Prima sessione: L'uguaglianza: soggetti deboli e pensiero forte.

Carnefici e vittime: classificazioni (e paradossi) da rivisitare

Avv. Claudio Maruzzi

Viviamo in un mondo sempre più caratterizzato da categorie, da *cluster*, un mondo in cui i “padroni del vapore” per affermare, consolidare, perpetuare il proprio potere sulla collettività hanno necessità assoluta di *incasellare gli “umani”* in categorie, in *cluster* appunto, che siano omogenei e compatibili con “Il Sistema”.

Questo risponde sempre di più all'esigenza, tipica del contesto tecnocratico in cui viviamo, di “riduzionismo dell'umano”, di semplificazione (meglio dire, di indebolimento, di impoverimento, di vero e proprio imbarbarimento) del pensiero, del ragionamento, della riflessione, ove deve prevalere la veloce trasmissione del “**dato utile**”. Tutto ciò che rientra nell'alveo del “dato personale” (sensibile, giudiziario e, oggi, soprattutto sanitario) è più che mai *materia prima* fondamentale per i moderni “manovratori”, che consente loro di esercitare la completa sorveglianza sulle persone, il condizionamento totale del loro agire, del loro pensare, del loro *sentire*, provocando, anzi, creando, i loro bisogni profondi, “desiderando” *per* loro, al posto loro (illuminante in proposito il saggio di Shoshana Zuboff “*Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri*”, ed. Luiss).

Conseguentemente, i detentori del vero potere per realizzare questi obiettivi, hanno bisogno estremo di somministrare un **pensiero forte**, uniforme, rigidamente impostato, dotato di meccanismi di rimozione automatica del pensiero *altro*, a costo di derogare a credenze e principi della tradizione, già patrimonio comune di una data comunità.

Essi, in definitiva, necessitano di una strategia che indebolisca l'umanità, la renda innocua, favorendo, anche attraverso pratiche di vera e propria “ipnosi di massa”, la formazione di un *humus* adatto ad *ospitare* l'elaborato “politicamente corretto”.

Pensiero forte, termine coniato, in contrapposizione al *pensiero debole* da Gianni Vattimo, che lo ha voluto definire come *quel pensiero che parla in nome della verità, dell'unità, della totalità, ossia un tipo di*

pensiero illusoriamente proteso a fornire “fondazioni” assolute del conoscere e dell’agire, di cui sempre si ammanta l’ideologia di chi incarna il Potere.

Dunque, per riflettere sul significato del titolo della sessione, mi sento di concludere che il pensiero forte si “alimenta” necessariamente di soggetti deboli.

E dobbiamo amaramente convenire che il prodotto di tale dinamica, non può essere, come recita romanticamente il titolo della sessione, l’Uguaglianza, in quanto, affinché la volontà di dominio dell’*auctoritas* possa esplicare tutta la sua forza, vi deve essere necessariamente uno squilibrio tra le forze in campo.

In altre parole, questo squilibrio è in una certa misura necessitato dai detentori del *pensiero forte*, appunto.

Diretta conseguenza di tale considerazione: qualora coloro che popolano una comunità, costituissero *massa critica consapevole*, reagendo al *pensiero forte* con un pensiero alternativo, costituirebbero un **pericolo** per chi detiene le cinghie del potere.

Quindi, costituisce un dato di realtà che il pensiero forte oggi si nutre di soggetti deboli, di umanità fragili, generando disuguaglianze.

Questa non vuole essere una riflessione ideologica, vagamente anti-sistema, ma è una semplice **analisi meccanicistica** della realtà odierna, fondata su rapporti di forze sempre più squilibrati, quindi **diseguali**, in quasi tutti gli ambiti del consorzio civile, con l’ulteriore, inquietante paradosso, che l’umanità ne è sempre meno consapevole.

Osservo peraltro come questa realtà in cui si fronteggiano, da un lato, chi rappresenta l’*auctoritas* e dall’altro, chi ne **subisce** le strategie e le decisioni, ossia il cittadino/suddito, è riscontrabile in **molte** dinamiche, che si potrebbero sintetizzare plasticamente **nella relazione carnefice/vittima.**

Pensiamo all’ambito giudiziario, a quello penale in particolare, spesso inefficiente ed inefficace rispetto alle aspettative dei “fruitori” del “servizio giustizia”: è un settore in cui costoro si ritrovano a vivere una condizione di generale ed obiettiva fragilità, al cospetto di un potere, quello giudiziario appunto (di kafkiana memoria), percepito talvolta come la fonte di tutte le ingiustizie, in cui il potente di turno trionfa sempre e comunque.

Si consideri ad esempio la posizione della **vittima**, che sovente sente lo Stato come nemico, talvolta ostile e traditore, quando non riesce a perseguire i veri colpevoli, quando non assicura un adeguato risarcimento del danno, una reale rieducazione del colpevole, che eviti

comportamenti recidivanti, o tempi ragionevoli per arrivare alla decisione.

E pare difficilmente contestabile (anche se di questo non vi è diffusa percezione) che l'irragionevole durata del processo può rendere **vittima del "Sistema"** anche l'accusato del reato, colpevole o innocente.

E' cosa nota che l'accusato vive quasi sempre il processo come una vera e propria pena "anticipata", talvolta come una vera e propria tortura, anche nell'ipotesi in cui la vicenda non si concluda con una condanna. Si pensi anche a chi viene assolto dopo una, spesso lunga, detenzione cautelare.

E a chi viene ingiustamente accusato, processato e magari condannato per errore giudiziario, o a causa di un comportamento doloso o colposo del magistrato.

Tutti questi soggetti non hanno diritto di essere risarciti dallo Stato, ma al più ad un indennizzo.

Attenzione alla **semantica** dei termini.

Il risarcimento presuppone un danno ingiusto e una responsabilità, almeno colposa, di cui risponde personalmente l'autore dell'illecito.

Indennizzo o riparazione, invece, presuppongono certamente un danno, anche se non ritenuto "ingiusto", quantunque "ristorabile" a favore del danneggiato, il quale, per questa ragione, non percepirà un ristoro integrale, ma solo parziale, spesso irrisorio, tranne rari casi, ristoro che peraltro viene corrisposto con denari pubblici.

In definitiva, anche nel momento in cui "Il Sistema" sbaglia, vi è la percezione presso il cittadino che i suoi rappresentanti non rispondano mai personalmente.

In sostanza, la posizione di **debolezza** di chi si trova suo malgrado coinvolto nell'agone giudiziario trova riscontro proprio in queste frustranti dinamiche.

Pensiamo anche alla **giustizia civile**, ove il soggetto debole è spesso il creditore, che l'autorità giudiziaria non riesce a tutelare di fronte al callido debitore, che quasi sempre riesce a farla franca.

Vorrei estendere la riflessione introdotta dal titolo della mia relazione sul "fenomeno Covid", con tutte le sue numerose ricadute le quali, a prescindere da come si possa pensarla a livello "ideologico", **hanno generato e acuito fragilità diffuse**.

Fenomeno da cui sono scaturite situazioni spesso tragiche e generatrici di fortissimo disagio personale, familiare e sociale per le più svariate ragioni a seguito dei diversi "protocolli operativi" individuati e imposti dal governo.

Pare indubbio, infatti, che la condizione psico-socio-sanitaria in cui siamo precipitati in questi ultimi anni, sia stata frutto di scelte politiche animate da un **“pensiero forte”**, di fatto notevolmente limitativo delle libertà fondamentali, la cui compressione è stata “giustificata” da una emergenza sanitaria non fronteggiabile, secondo il Governo, con strumenti meno pervasivi.

Molte persone che non hanno accettato le imposizioni dell'*auctoritas* e che hanno subito danni personali, spesso gravissimi, per l'effetto di ben precise scelte governative, ad esempio quelle connesse all'obbligo vaccinale, pena la perdita del lavoro, hanno reagito anche con iniziative giudiziarie, trovando quasi “naturale” identificare lo Stato nel loro *carnefice*.

Pensiamo anche alle centinaia di medici, che non volendo tradire il giuramento di Ippocrate, hanno eroicamente curato con successo migliaia di malati di Covid a casa, evitando in tal modo di ingolfare i pronto soccorso e i reparti Covid degli ospedali e che per tutta risposta, invece di essere premiati, come sarebbe stato logico fare, sono stati delegittimati, umiliati, messi alla gogna dai *media mainstream*, e processati, sospesi e talora radiati dalle stesse autorità sanitarie.

Pensiamo ai molti che - pur credendo in questi “vaccini”, o che, pur non credendoci, sono stati costretti ad esprimere un formale “consenso”, facendosi inoculare per non perdere il lavoro o per continuare a condurre una vita normale - hanno subito eventi avversi, spesso assai gravi, invalidanti e in non pochi casi, mortali; costoro, spesso non creduti dai loro stessi medici di fiducia, si ritrovano, di fatto, abbandonati dallo Stato, in una condizione di indescrivibile frustrazione (emblematiche le drammatiche testimonianze del docu-film “Invisibili” del super censurato regista Paolo Cassina).

Tuttavia dobbiamo fortunatamente prendere atto che parte della magistratura sta prendendo sempre più coscienza di certe incongruenze, per non dire abnormità, derivanti da talune decisioni governative.

In proposito voglio ricordare la sentenza del GUP del Tribunale militare di Napoli Dott. Andrea Cruciani, depositata in data 13 marzo 2023, che ha assolto per insussistenza del fatto un graduato accusato di “forzata consegna”, per essere entrato in servizio sottraendosi al controllo del cd *green pass*.

Egli, “osando” disattendere in diversi punti le tesi della Corte Costituzionale promananti dalle ultime, note sentenze, in particolare la n. 14 e 15 del 2023, rispetto alla efficacia della vaccinazione anti Sars-Cov2, soprattutto nella prevenzione dell'infezione (il cuore della vicenda riguarda la “logica” del *green pass*), ha richiamato il *principio di offensività*, come baluardo di legalità, affermando come fatto notorio,

che la capacità di prevenire l'infezione di questi sieri è vicina allo zero, sancendo in definitiva la necessaria equivalenza di trattamento dei vaccinati e dei non vaccinati e la loro uguale "dignità" al cospetto del *virus*.

In definitiva, il GUP partenopeo ha stabilito che le condotte contrarie alla normativa che impone il *green pass* per talune attività della vita quotidiana, e primariamente l'accesso al luogo di lavoro, difettano di *offensività*, venendo così meno il presupposto normativo dell'obbligo vaccinale.

Il magistrato ha inteso altresì riaccreditare al giudice la **funzione critica sul dato scientifico** offerto alla sua valutazione, ripudiando la sempre meno infrequente tendenza *pigramente assertiva* di adagiarsi sulla "scienza" ritenuta maggiormente accreditata, logica cui si è "adattata" anche la Consulta.

L'effetto del ragionamento è **dirompente**: se la logica sottesa alla detenzione ed esibizione del *green pass* è la garanzia degli altri di non essere contagiati dal detentore della carta verde, in quanto "schermato" dal vaccino, una volta che tale logica viene sostanzialmente "smascherata" attraverso il suddetto, incontestabile, dato di fatto, la violazione dell'obbligo assurge ad **atto legittimo**, in quanto innocua al cospetto dei valori in gioco.

Non solo.

La condotta di "disobbedienza civile" posta in essere dal militare viene addirittura valorizzata dal giudice napoletano in termini di **stato di necessità**, come scriminante pienamente invocabile, sottraendo all'azione connotazioni di *antigiuridicità*.

Ancora, in tema di trattamento sanitario obbligatorio, attingendo da precedenti pronunce della Consulta, la sentenza riafferma il principio secondo cui il sacrificio della salute del singolo può essere ammesso solo se il pregiudizio alla salute del sacrificando sia temporaneo, di scarsa entità e tollerabile, non essendo accettabile il "rimedio" della mera tutela indennitaria; vengono in proposito rammentati i limiti imposti dal rispetto della persona umana, baluardo insormontabile solennemente sancito dall'ultima parte dell'art. 32 della Carta Costituzionale, il quale, se valicato, rende il trattamento **disumano**.

Si ricordano in proposito nella pronuncia gli effetti collaterali, anche fatali, che possono determinarsi dall'assunzione dei vaccini per SARS-CoV2 quali miocarditi, pericarditi, parestesia, ipoestesia, trombosi, paralisi periferica del nervo facciale, *shok* anafilattico (fonti EMA, AIFA), classificabili tra gli eventi tutt'altro che rari e quindi prevedibili. Infine, ma non meno importante, un richiamo al "lavoro" che, conclude la sentenza, "*non solo affranca dai bisogni, ma è anche strumento di elevazione dei cittadini*" e che "*per una persona che intende vivere*

un'esistenza libera e dignitosa, non è una scelta, bensì una necessità. Non vi è quindi margine di scelta alcuno per il lavoratore, il quale se vuole continuare a sopravvivere dignitosamente, si vede costretto a sottoporsi al trattamento sanitario obbligatorio, essendo previsto, per il caso di non adempimento, la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione”.

E' fondamentale che i giuristi continuino ad approfondire l'elaborazione di questi arresti giurisprudenziali, che stanno progressivamente destrutturando l'impalcatura dell'ormai sempre più “disvelato” fenomeno-Covid.

A queste situazioni di **debolezza, fragilità, vulnerabilità** del cittadino al cospetto dell'*auctoritas* occorre dunque reagire.

Soprattutto occorre prendere coscienza che la debolezza di certe situazioni è possibile, a certe condizioni, **rovesciarla** e farla diventare una posizione di forza, anche se l'avversario è una autorità pubblica, anche con la forza del diritto.

Che fare, dunque, e come.

Qualche suggerimento operativo da avvocato del libero Foro, prendendo innanzitutto coscienza che certe *inazioni* della magistratura sono spesso favorite dalla nostra “pigra acquiescenza” a certe decisioni della magistratura stessa.

Noi avvocati abbiamo grandi responsabilità, ma anche grandi opportunità, nella tutela dei diritti dei *fragili*, la cui minorata condizione li rende apparentemente impotenti di fronte all'*auctoritas* dello Stato.

Noi avvocati abbiamo a disposizione uno strumento formidabile, quello delle *investigazioni difensive*.

La legge sulle investigazioni difensive, introdotta nel 2001, offre grandi opportunità al “debole”, al “fragile”, anche a colui che si senta in un qualche modo vittima dello Stato, per le ragioni sopra esposte.

Le investigazioni difensive, anche preventive, a favore appunto della vittima, consentono all'avvocato di verbalizzare testimonianze, di effettuare sopralluoghi, di acquisire documentazione dalla pubblica amministrazione, di nominare investigatori e soprattutto consulenti tecnici, affidando loro, ad esempio, il compito di verificare l'esistenza dell'eventuale *nesso di causalità* tra la vaccinazione e l'insorgenza di eventuali eventi avversi, anche mortali: si pensi alle autopsie giudiziarie, ove spesso il magistrato di turno si limita a formulare quesiti al medico legale non conferenti rispetto alle concrete necessità connesse al tema del nesso di causalità; in tale contesto, dunque, con l'intervento del difensore, coadiuvato da consulente di parte competente ed affidabile, sarà possibile chiedere al magistrato l'integrazione della consulenza con quesiti significativi, contrastando

la tendenza a standardizzare la ricerca peritale con modalità scarsamente efficaci, tipica di talune prassi giudiziarie.

E' compito anche di noi avvocati, anche attraverso le nostre istituzioni ed associazioni forensi, diffondere *la cultura dell'investigazione*, per aumentare le possibilità di fornire concreto sostegno alle ragioni del nostro assistito, anche in tutte quelle situazioni in cui egli si senta vittima del ***pensiero forte*** e intenda ripudiare la condizione di debolezza e fragilità con la quale lo Stato vorrebbe marchiarlo in perpetuo.